



PIANO ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

2016

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

PREMESSA

Il concetto di “servizio pubblico” e l’istituto giuridico che esso connota è tipico dell’ordinamento italiano ed ha contenuti eterogenei riferendosi in taluni casi al fatto che un servizio è offerto alla collettività, in tal altri che ad un servizio è stato attribuito un ruolo specifico nell’interesse pubblico e in altri ancora riferendosi alla proprietà o allo status dell’ente che presta il servizio.

La definizione di "servizi pubblici locali" è contenuta nell’art. 112 del D. Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali” il quale statuisce che sono tali, “i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”¹.

Il diritto comunitario, che da sempre contesta l’ambiguità concettuale collegata alla nozione italiana di servizio pubblico, ha un diverso approccio alla materia.

Le Istituzioni Europee hanno formulato i seguenti concetti base partendo da quanto disposto dall’art. 14 (e dagli articoli 93,106 e 107) del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea (Roma 1957):

Servizi di interesse generale (SIG): servizi che le Autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale e pertanto sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico . Il termine riguarda sia le attività economiche che i servizi non economici. Questi ultimi non sono soggetti ad una normativa specifica UE né alle norme del Trattato in materia di mercato interno e concorrenza

Servizi di interesse economico generale (SIEG): sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all’interesse pubblico generale e che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento o accesso universale.

Il servizio è remunerato dagli utenti (cf Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COMN (96) 0443 C4- 0507/96);

Servizi sociali di interesse generale (SSIG): comprendono i regimi di sicurezza sociale che coprono i rischi fondamentali dell’esistenza e una gamma di altri servizi essenziali forniti direttamente al cittadino con un ruolo preventivo e di coesione /inclusione sociale;

Obbligo di servizio universale (OSU): sono un particolare tipo di obblighi di servizio pubblico con i quali si stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi vengano messi a disposizione di tutti i consumatori ed utenti di uno Stato membro, a prescindere dalla loro localizzazione geografica, a un determinato livello di qualità e tenendo conto delle circostanze nazionali , ad un prezzo abbordabile. La definizione di obblighi di servizio universale specifici è stabilita a livello europeo come componente essenziale della liberalizzazione del mercato ne settore dei servizi , quali le telecomunicazioni , i servizi postali e i trasporti .

L’ambito concettuale di “*Servizio pubblico*” è compreso, poiché come già indicato ritenuto ambiguo, nel “servizio di interesse generale” e “servizio di interesse economico generale”

¹ "per “servizio pubblico” si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi" (Cons. di Stato n. 2605/2001); mentre per "per <<servizio pubblico locale>> si intende qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità per la Comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale" (Cons. di Stato n. 2024/2003).

L'impostazione comunitaria (in cui il concetto di "servizio pubblico locale" pertanto è collegato al concetto di "servizi di interesse economico generale" e tramite quest'ultimo a quello di "servizi di interesse generale") è stato fatta propria dalla giurisprudenza della Repubblica Italiana giusta

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 17 novembre 2010 nella quale è evidenziato che il concetto di Servizio Pubblico Locale e quello di Servizio di interesse economico generale, sono omologhi e si riferiscono ad un servizio che è reso mediante una attività economica per fornire prestazioni considerate necessarie (dirette cioè a realizzare anche fini sociali) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni ;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 229 decisa in data 16.07.2013 e pubblicata il 31.07.2013 nella parte in cui statuisce "la definizione dei servizi di interesse generale trova nella normativa dell'Unione Europea i suoi fondamenti e che alla luce di essa, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte delle autorità, tra le quali si annoverano, ad esempio, i trasporti, i servizi postali, le telecomunicazioni, è agevole desumere che i servizi pubblici locali rientrano fra i servizi di interesse generale";

Pertanto per poter evidenziare la conformità della disciplina del servizio pubblico (nell'accezione data dalla Repubblica Italiana) ai parametri dell'Unione Europea si deve far riferimento ai concetti sopra esposti di matrice comunitaria.

Come indicato nel documento dell'Unione Europea denominato Libro verde sui servizi di interesse generale (/* COM/2003/0270 def. */) l'espressione "servizi di interesse generale" (derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale"), riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico;

La prassi comunitaria ha collegato l'espressione "servizi di interesse economico generale" (articoli 16 e 86, paragrafo 2 del trattato) al concetto di servizi di natura economica che, "in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico." (Libro verde sui servizi di interesse generale (/* COM/2003/0270 def. */));

Modalità di gestione.

Le modalità ordinarie di erogazione dei servizi pubblici locali sono le seguenti:

- a) affidamento a società in qualunque forma costituite individuate mediante procedure ad evidenza pubblica;
- b) affidamento a società a capitale misto pubblico privato in cui il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica;
- c) affidamento a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante dell'attività con gli enti che la controllano (c.d. *in house*).
- d) istituzioni;
- e) aziende speciali, anche consortili;
- f) gestione in economia.

Contenuto del Piano

Lo statuto comunale stabilisce, rispettivamente al comma 2 ed al comma 4 dell'articolo 49, che il Consiglio Comunale individui i singoli servizi da erogare con le relative forme di gestione, e che lo stesso Consiglio, qualunque sia la forma prescelta, individui forme di indirizzo, monitoraggio e controllo nei confronti dei singoli soggetti gestori.

Il presente Piano annuale dei servizi pubblici locali è adottato in ottemperanza alle suddette disposizioni statutarie. Esso è costituito dalla seguenti quattro parti:

1. Servizi pubblici locali e modalità di gestione
2. Società partecipate dal Comune di Scandicci e loro principali caratteristiche
3. Piano operativo di razionalizzazione
4. Indirizzi di gestione e linee programmatiche per le società partecipate

1. Servizi pubblici locali e modalità di gestione a mezzo di società partecipate dal Comune

Servizio Pubblico esternalizzato	Modalità di affidamento	Denominazione organismo gestionale
Funzioni tecnico-operative e di supporto per i servizi di e-government	Affidamento diretto a società costituita in house providing e regolato da contratto di servizio in data 09.02.2016, con scadenza al 31.12.2018.	società in house providing Linea Comune S.p.A.
Controllo impianti termici	Proroga con delibera della Giunta n. 214 del 02.12.2014 di affidamento diretto a società costituita in house providing e regolato da contratto di servizio del 04.12.2007 rep. 96/2007 Scadenza 30.06.2015 In corso di affidamento alla data di approvazione del presente atto.	società in house providing PUBLIES Energia Sicura S.r.l.
Gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Affidamento diretto a società individuata dalla Conferenza Permanente di Ambito LODE (Livello Ottimale d'Ambito di ERP), costituita tra vari Comuni del territorio provinciale. I rapporti sono regolati da contratto di servizio rogato il 18.05.2011 rep. 63.319 Scadenza 18.05.2016	società in house providing Casa S.p.A
Rifiuti solidi urbani: raccolta e smaltimento.	Affidamento del Consiglio Comunale (del.41 del 18.06.2013 e 58 del 06.05.2015) a società partecipata ai sensi dell'art. 14, comma 35, del DL 201/2011 formalizzato con contratto di servizio in data 10.09.2013 e successivo in data 03.06.2014. Scadenza contratto : fino a nomina gestore.	Quadrifoglio S.p.A.
Gestione e riscossione volontaria TARI	Affidamento del Consiglio Comunale (del.58 del 06.05.2015) a società partecipata ai sensi dell'art. 14, comma 35, del DL 201/2011. Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28.04.2016	Quadrifoglio S.p.A.
Attuazione del Piano	Istituita ai sensi della Legge	L'Autorità per il

<p>Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati attraverso il Piano Industriale</p>	<p>Regionale 69/2011 . Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 sono trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'Autorità servizio rifiuti.</p>	<p>servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro"</p>
<p>Pianificazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale n. 3 così come previsto dalla legge numero 36/94</p>	<p>LRT 69 del 20 dicembre 2011, ha istituito l'ambito territoriale ottimale e l'Autorità Idrica Toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale; le funzioni sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'autorità idrica. L'Autorità idrica ha identificato il gestore tramite procedura ad evidenza pubblica (Publiacqua Spa)</p>	<p>Autorità idrica Toscana 3 Medio Valdarno per mezzo della società Publiacqua S.p.A</p>
<p>Realizzazione di opere finalizzate alla moderazione delle piene ed alla /sistemazione del reticolo idrografico</p>	<p>La legge Regione Toscana n. 79 del 27.12.2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998 Abrogazione della LR n. 34/1994) ha ridefinito funzioni, competenze e organizzazione territoriale in materia di bonifica. In applicazione della suddetta LR 79/2012 il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno è istituito a decorrere dalla data di insediamento dei relativi organi 26.02.2014</p>	<p>Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno</p>
<p>Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio sanitari dell'area Firenze Nord-Ovest</p>	<p>La società della salute è costituita in forma di consorzio in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, Art. 71-bis.</p>	<p>Società della Salute – FI Nord Ovest</p>
<p>Farmacie ex Comunali del territorio di Scandicci</p>	<p>Affidamento a società partecipata e controllata dal Comune di Scandicci.</p>	<p>Farma.net S.p.A</p>

<p>Servizio di gestione e realizzazione del POLO Integrato per l'Alta formazione nella moda e nel design</p>	<p>Contratto stipulato in seguito a procedura ad evidenza pubblica giusta il contratto rep. 13178 in data 23.05.2014. Scadenza : 6 anni dalla consegna dell'immobile</p>	<p>Ente per le arti applicate alla moda ed al costume (Polimoda)</p>
--	--	--

L'art. 34 del Decreto legge 179/2012, convertito dalla legge n.22 in data 17 dicembre 2012 statuisce :

- al comma 20: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
- al comma 21: "Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013".

I servizi indicati nel presente atto sono stati affidati con le modalità previste per legge e nella fattispecie:

- le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi indicate nella tabella riassuntiva sopra riportata;
- l'affidamento del servizio a società pubbliche delle quali il Comune è socio in cui il servizio oggetto dell'affidamento è disciplinato da un contratto di servizio;
- l'affidamento del servizio a società pubbliche costituite mediante il modello associativo denominato "In house providing" delle quali il Comune è socio ed in cui il servizio oggetto dell'affidamento è disciplinato da un contratto di servizio.

In questo contesto merita accennare, senza avere la presunzione di risolvere la disputa dottrina che esiste in materia, alla differenza sussistente tra il c.d. outsourcing di servizi e l'appalto di servizi.

Secondo la linea dottrina maggiormente seguita nell'appalto si affida la fornitura di qualcosa che, per ragioni tecniche, non può essere prodotto all'interno dell'Ente (un prodotto o un servizio), nell'outsourcing di servizi si esternalizzano attività e procedimenti amministrativi proprie dell'ente.

Preso atto ai fini della rilevazione in concreto dell'interesse:

- Della Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COMN (96) 0443 C4- 0507/96);
- del documento dell'Unione Europea denominato Libro verde sui servizi di interesse generale (/* COM/2003/0270 def. */);
- del Libro verde sui servizi di interesse generale (/* COM/2003/0270 def. */);
- del parere del comitato economico e sociale riguardante "I servizi di interesse generale "(1999/C 368/17);
- della Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COM (96) 0443 CA- 0507/96) ;

- della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Libro bianco sui servizi d'interesse generale /* COM/2004/0374 DEF */.

2. Società partecipate dal Comune di Scandicci e loro principali caratteristiche

Il Comune di Scandicci detiene partecipazioni nelle società di cui all'elenco che segue.

(dati tratti dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA – esercizio 2014)

Ragione sociale	Capitale Sociale	Quota di Capitale	Azioni e Quote	Valore unitario azione	% di partecipazione
Ataf Spa	€ 37.698.893,28	1.537.709	459.670	€ 3,3452435	4,270%
Casa Spa	€ 9.300.000,00	372.000	372.000	€ 1,0000000	4,000%
Consiag Spa	€ 143.581.967,00	13.033.336	13.033.336	€ 1,0000000	9,0772791%
Consiag Servizi Comuni Srl	€ 100.000,00	3.708,96	3.708,96	NR	5,650 %
Farmanet Spa	€ 6.049.296,00	3.085.291	492.072	€ 6,2700000	51,000%
Fidi Toscana Spa	€ 150.477.184,00	6.240	120	€ 52,0000000	0,005%
Linea Comune Spa	€ 200.000,00	4.000	4.000	€ 1,0000000	2,000%
Publiacqua Spa	€ 150.280.056,00	91.069	17.649	€ 5,1600000	0,061%
Publies Energia sicura Srl	€ 156.000,00	1.560	1.500	€ 1,0000000	1,000%
Quadrifoglio Spa	€ 61.089.246,00	1.297.064	1.297.064	€ 1,0000000	2,123%

	2014	2013	2012
Ragione sociale	Utile/Perdita	Utile/Perdita	Utile/Perdita
Ataf Spa	€ 247.634,00	€ 363.679,00	€ 4.802.887,00
Casa Spa	€ 528.366,00	€ 550.123,00	€ 528.784,00
Consiag Spa	€ 3.004.541,00	€ 3.023.574,00	€ 3.555.651,00
Consiag servizi Comuni Srl	costituita nel 2014	costituita nel 2014	costituita nel 2014
Farmanet Spa	-€ 286.782,00	-€ 228.954,00	-€ 34.547,00
Fidi Toscana Spa	-€ 3.560.205,00	-€ 6.062.765,00	-€ 2.354.122,00
Linea Comune Spa	€ 173.560,00	€ 167.557,00	€ 141.740,00
Publiacqua Spa	€ 20.700.774,00	€ 30.235.444,00	€ 23.261.079,00
Publies Energia sicura Srl	€ 5.582,00	€ 169,00	€ 41.657,00
Quadrifoglio Spa	€ 4.403.743,00	€ 3.891.925,00	€ 5.444.807,00

	2014	2013	2012
Ragione sociale	Patrimonio netto	Patrimonio netto	Patrimonio netto
Ataf Spa	€ 41.407.133,00	€ 41.159.499,00	€ 40.795.822,00
Casa Spa	€ 10.804.086,00	€ 10.798.336,00	€ 10.698.213,00
Consiag Spa	€ 205.149.821,00	€ 204.145.280,00	€ 204.149.571,00
Consiag Servizi Comuni Srl	costituita nel 2014	costituita nel 2014	costituita nel 2014
Farmanet Spa	€ 5.413.594,00	€ 5.700.377,00	€ 5.929.332,00
Fidi Toscana Spa	€ 329.542.747,00	€ 318.899.150,00	€ 171.887.443,00
Linea Comune Spa	€ 933.307,00	€ 759.748,00	€ 592.190,00
Publiacqua Spa	€ 215.870.028,00	€ 207.762.198,00	€ 189.351.113,00
Publies Energia sicura Srl	€ 520.117,00	€ 514.536,00	€ 514.367,00
Quadrifoglio Spa	€ 94.669.392,00	€ 90.265.649,00	€ 86.373.724,00

Il comune di Scandicci, inoltre, partecipa agli organismi di seguito elencati.

Organismo gestionale	Capitale sociale
Autorità Idrica	Il consorzio non ha un capitale sociale. Ogni anno i comuni consorziati versano un

Toscana – Conferenza territoriale 3 Medio Valdarno (dal 1° gennaio 2012)	contributo calcolato in base alla popolazione residente.
Consorzio Autorità di Ambito TOSCANA CENTRO	Il consorzio non ha un capitale sociale. Ogni anno i comuni consorziati versano un contributo calcolato in base alla popolazione residente.
Società della Salute – Firenze Nord Ovest	Il consorzio non ha un capitale sociale. Ogni anno i comuni consorziati versano un contributo calcolato in base alla popolazione residente.

2.1. Ricognizione e verifica dei presupposti per il mantenimento delle Società Partecipate

Ai sensi dell'articolo 3, commi da 27 a 29, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), il Consiglio Comunale di Scandicci ritiene di mantenere partecipazioni nelle società di cui alla tabella sotto riportata.

Casa Spa	è una società nata ai sensi della legge della Regione Toscana n.77 del 3.11.1998 e gestisce il patrimonio abitativo dei 33 Comuni dell'ambito provinciale di Firenze secondo le direttive della Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE contribuendo a migliorare la vita sociale e coesione sociale della collettività attraverso il controllo e la manutenzione del patrimonio immobiliare, erogando ai cittadini un servizio di qualità a prezzi accessibili giusta la comunicazione della Commissione sui servizi pubblici 2001. Il perseguimento dello scopo sociale soddisfa un bisogno generale e fondamentale dei membri della collettività giusto il parere del comitato economico e sociale riguardante "I servizi di interesse generale "(1999/C 368/17). Tale servizio economico di interesse generale è attività di vitale importanza per i cittadini e per tutta la società ed è basato sul principio di continuità, solidarietà, parità d'accesso e di trattamento di tutti gli utenti , giusta la Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COM (96) 0443 CA- 0507/96) esso realizza gli obiettivi del servizio pubblico mantenendo un elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti giusta la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Libro bianco sui servizi d'interesse generale /* COM/2004/0374 DEF */.
Consiag Spa	gestisce direttamente ed indirettamente, tramite società partecipate/controllate, le attività attinenti i settori gas, telecomunicazioni, energetici, idrici e servizi offrendo un servizio di qualità a prezzi accessibili giusta la comunicazione della Commissione sui servizi pubblici 2001. Il perseguimento dello scopo sociale soddisfa un bisogno generale e fondamentale dei membri della collettività attinente direttamente alla sicurezza della cittadinanza del Comune di Scandicci oltre al rispetto della normativa vigente in materia giusto il parere del comitato economico e sociale riguardante "I servizi di interesse generale "(1999/C 368/17). Tale servizio economico di interesse generale è attività di vitale importanza per i cittadini e per tutta la società ed è basato sul principio di continuità, solidarietà, parità d'accesso e di trattamento di tutti gli utenti offerto da personale tecnico competente, giusta la Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui

	<p>servizi di interesse generale in Europa (COM (96) 0443 CA- 0507/96) esso realizza gli obiettivi del servizio pubblico mantenendo un elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti giusta la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Libro bianco sui servizi d'interesse generale /* COM/2004/0374 DEF */.</p>
<p>Consiag Servizi Comuni Srl</p>	<p>provvede alla progettazione, realizzazione, trasformazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, termici e idrici in generale oltre alla manutenzione strade e segnaletica, la gestione del verde pubblico; gestione e manutenzione immobili e beni, anche con la formula del “global service”.</p> <p>Per quanto riguarda in particolare il settore dell’Energia, la società effettua la diagnosi energetica del sistema edificio/impianto, e redige i documenti di sostenibilità, progetta e realizza gli interventi necessari per la costruzione e messa a norma degli impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera ed elettrica per usi multipli, e gestione degli stessi, anche finalizzati all’ottimale utilizzo delle risorse energetiche, alla razionale utilizzazione delle risorse, al contenimento dei consumi e all’utilizzo delle energie rinnovabili, nonché alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Inoltre provvede alla gestione ordinaria e straordinaria degli impianti e del servizio, finalizzate anche alla concreta attuazione e sperimentazione di nuovi criteri scientifici e tecnologici per il risparmio energetico e l’uso razionale ed efficiente dell’energia.</p> <p>Sono attualmente in corso di definizione le procedure finalizzate alla fusione della società ASM Servizi s.r.l. di Prato, secondo quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.04.2016.</p> <p>L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare, nel breve /medio periodo, il permanere dell’interesse generale alla attività svolta dalla società e, conseguentemente, al mantenimento della partecipazione alla compagine sociale.</p>
<p>Farma.net Spa</p>	<p>contribuisce a garantire la salute della collettività contribuendo a migliorare la vita sociale e coesione sociale della collettività, erogando ai cittadini un servizio continuo, con erogazione di prodotti di qualità, a prezzi accessibili e controllati nel rispetto della normativa nazionale giusta la comunicazione della Commissione sui servizi pubblici 2001. Il perseguimento dello scopo sociale soddisfa un bisogno generale e fondamentale dei membri della collettività giusto il parere del comitato economico e sociale riguardante “I servizi di interesse generale “(1999/C 368/17). Tale servizio economico di interesse generale è attività di vitale importanza per i cittadini e per tutta la società ed è basato sul principio di continuità, solidarietà, parità d’accesso e di trattamento di tutti gli utenti, giusta la Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COM (96) 0443 CA- 0507/96) esso realizza gli obiettivi del servizio pubblico mantenendo un elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti giusta la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Libro bianco sui servizi d’interesse generale /* COM/2004/0374 DEF */.</p>
<p>Linea Comune Spa</p>	<p>cura gli adempimenti inerenti le forme di e. government, imposti dalla normativa nazionale per migliorare la vita sociale e coesione sociale della collettività, erogando un servizio di qualità a prezzi accessibili giusta la comunicazione della Commissione sui servizi pubblici 2001. Il perseguimento dello scopo sociale soddisfa un bisogno generale e fondamentale dei membri della collettività in ottemperanza alle nuove forme di gestione amministrativa della “res publica” giusto il parere del comitato economico e sociale riguardante “I servizi di interesse generale “(1999/C 368/17). Tale servizio economico di interesse generale è attività di vitale importanza per i cittadini e</p>

	<p>per tutta la società ed è basato sul principio di continuità, solidarietà, parità d'accesso e di trattamento di tutti gli utenti , giusta la Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COM (96) 0443 CA- 0507/96) esso realizza gli obiettivi del servizio pubblico mantenendo un elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti giusta la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Libro bianco sui servizi d'interesse generale /* COM/2004/0374 DEF */.</p>
Publiacqua Spa	<p>garantisce l'erogazione e fornitura di acqua potabile contribuendo a migliorare la vita sociale e coesione sociale della collettività, erogando ai cittadini un servizio di qualità soggetto a controlli in termini qualitativi e quantitativi, garantendone la continuità a prezzi accessibili a tutta la popolazione giusta la comunicazione della Commissione sui servizi pubblici 2001. Il perseguimento dello scopo sociale soddisfa un bisogno generale e fondamentale dei membri della collettività giusto il parere del comitato economico e sociale riguardante "I servizi di interesse generale "(1999/C 368/17). Tale servizio economico di interesse generale è attività di vitale importanza per i cittadini e per tutta la società ed è basato sul principio di continuità, solidarietà, parità d'accesso e di trattamento di tutti gli utenti , giusta la Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COM (96) 0443 CA- 0507/96) esso realizza gli obiettivi del servizio pubblico mantenendo un elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti giusta la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Libro bianco sui servizi d'interesse generale /* COM/2004/0374 DEF */.</p>
Publies Energia Sicura Srl	<p>garantisce il controllo e la sicurezza delle caldaie installate nel territorio comunale offrendo un servizio di qualità a prezzi accessibili giusta la comunicazione della Commissione sui servizi pubblici 2001. Il perseguimento dello scopo sociale soddisfa un bisogno generale e fondamentale dei membri della collettività attinente direttamente alla sicurezza della cittadinanza del Comune di Scandicci oltre al rispetto della normativa vigente in materia giusto il parere del comitato economico e sociale riguardante "I servizi di interesse generale "(1999/C 368/17). Tale servizio economico di interesse generale è attività di vitale importanza per i cittadini e per tutta la società ed è basato sul principio di continuità, solidarietà, parità d'accesso e di trattamento di tutti gli utenti offerto da personale tecnico competente, giusta la Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COM (96) 0443 CA- 0507/96) esso realizza gli obiettivi del servizio pubblico mantenendo un elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti giusta la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Libro bianco sui servizi d'interesse generale /* COM/2004/0374 DEF */.</p>
Quadrifoglio Spa	<p>garantisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani contribuendo a migliorare la vita sociale e coesione sociale della collettività, erogando ai cittadini un servizio di qualità a prezzi accessibili giusta la comunicazione della Commissione sui servizi pubblici 2001. Il perseguimento dello scopo sociale soddisfa un bisogno generale e fondamentale dei membri della collettività giusto il parere del comitato economico e sociale riguardante "I servizi di interesse generale "(1999/C 368/17). Tale servizio economico di interesse generale è attività di vitale importanza per i cittadini e per tutta la società ed è basato sul principio di continuità, solidarietà, parità d'accesso e di trattamento di tutti gli utenti , giusta la Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale in Europa (COM (96)</p>

0443 CA- 0507/96) esso realizza gli obiettivi del servizio pubblico mantenendo un elevato livello di qualità e di sicurezza garantendo i diritti dei consumatori e degli utenti giusta la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Libro bianco sui servizi d'interesse generale /* COM/2004/0374 DEF */.
--

2.2. Dismissione di partecipazioni societarie

Rispetto all'elenco delle partecipazioni di cui al precedente paragrafo 2, si formula pertanto l'indirizzo di procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute nelle società ATAF s.p.a. e Fidi Toscana s.p.a., dando mandato al dirigente competente di procedere all'alienazione delle rispettive quote azionarie, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I motivi del suddetto indirizzo possono essere riassunti nelle considerazioni che seguono.

a) ATAF s.p.a.

Il Comune di Scandicci ha aderito al Consorzio ATAF (Azienda Trasporti Area Fiorentina) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 27.09.1993. Tale Consorzio è stato successivamente trasformato in società per azioni, denominata ATAF spa, giusta deliberazione del Consiglio Comunale, per quanto riguarda lo stesso Comune di Scandicci, n. 252 del 29.09.2000. Il Comune di Scandicci è attualmente titolare di una partecipazione nella suddetta società pari al 4,270% del capitale sociale.

A decorrere dal 1° dicembre 2012 la società non esercita più l'attività storica di trasporto pubblico su gomma, per effetto della cessione del relativo ramo d'azienda. Da tale data Ataf Spa svolge principalmente: 1) gestione del patrimonio immobiliare di proprietà; 2) gestione in service della rete di paline e pensiline di proprietà, destinate al trasporto pubblico locale, concesse in uso ad Ataf Gestioni (acquirente del ramo di azienda TP); 3) gestione dei ricavi pubblicitari correlati alla rete di paline e pensiline; 4) ruolo di stazione appaltante per conto dell'Amministrazione comunale di Firenze, per la costruzione della prima linea tranviaria.

Per i suddetti motivi, il Consiglio Comunale ritiene che la società in epigrafe non presenti attualmente i requisiti di cui al citato art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 24.12.2007, n. 244 e ne stabilisce pertanto la dismissione.

b) Fidi Toscana s.p.a.

La società Fidi Toscana Spa è stata costituita con atto rogato dal notaio Giovanni Badini in data 19.02.1975, rep. 34848, fasc. 16501, registrato a Firenze il 10.03.1975 al n. 1631. Il Comune di Scandicci si è successivamente associato in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 410 in data 15.09.1976.

La partecipazione del Comune è attualmente pari allo 0,005 % del capitale sociale, corrispondente a n. 120 azioni.

Ai sensi dell'art. 6 del vigente statuto sociale:

“La società ha per oggetto l'esercizio di credito in particolare di firma, e la raccolta del risparmio nelle forme e nei limiti indicati nei successivi titoli III e IV.

La società ha altresì ad oggetto la prestazione di consulenze e la gestione di agevolazioni nelle forme e nei limiti indicati dal successivo titolo IV.

La società può compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale , anche assumendo partecipazioni in società aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio ed in società di investimento a capitale variabile, in fondi comuni di investimento in valori mobiliari e immobiliari , di tipo aperto o chiuso , in società di gestione del risparmio, in società finanziarie.

Alla società sono precluse :

- a) la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi;*
- b) le operazioni di credito effettuato nei confronti di imprese in difficoltà;*
- c) le operazioni di credito finalizzate al rientro dei crediti deteriorati;*
- d) la possibilità di stabilire accordi che configurino ipotesi di controllo, anche di fatto , delle imprese beneficiarie dei suoi interventi;*
- e) la gestione di patrimoni mobiliari per conto di terzi, con il divieto di assumere mandati con o senza preventivo accordo. “*

In considerazione del sopra riportato oggetto sociale, nonché della irrilevante quota detenuta dall'ente, il Consiglio Comunale ritiene, a seguito di una nuova valutazione, che la società in epigrafe non presenti attualmente i requisiti di cui al citato art. 3, commi 27 e seguenti, della legge 24.12.2007, n. 244 e ne stabilisce pertanto la dismissione.

3. Piano operativo di razionalizzazione

La legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha stabilito all'art. 1, comma 612, che i sindaci definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013 n. 33.

Il suddetto piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.03.2015 e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

La relazione è stata sottoscritta dal Sindaco in data 11.03.2016 ed illustra i risultati conseguiti a seguito dell'adozione del sopra citato Piano di razionalizzazione.

I suddetti risultati, con riferimento ai singoli obiettivi del Piano, sono stati i seguenti:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione*

Firenze Parcheggio Spa: è stata introitata la somma di € 133.000,00 calcolata sulla base di una stima redatta ai sensi dell'art. 2437 ter c.c.

L'Isola de Renai Spa: il 2 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato che il valore delle quote di recesso è effettuato sulla base del patrimonio netto che dall'ultimo bilancio approvato ammonta ad € 229.588,13. In virtù di tale delibera il valore della liquidazione delle azioni del Comune di Scandicci è pari ad € 2.295,88. Nel corso del 2016 si prevede pertanto di introitare quanto deliberato dalla società l'Isola dei Renai Spa.

Agenzia Fiorentina per l'energia Srl: la società ha proposto a titolo di corrispettivo per la cessione delle quote € 364,00.

Nel corso del 2016 si prevede pertanto di introitare quanto proposto dalla società.

In conclusione, la cessione delle quote sociali di cui sopra ha consentito di conseguire pienamente gli obiettivi prefissati con il Piano Operativo di razionalizzazione, come di seguito specificato :

Società	Valore quota piano di razionalizzazione	Somma liquidata o in corso di liquidazione
Firenze Parcheggio Spa	125.871,05	133.000,00
L'Isola de Renai Spa	3.120,00	2.295,88
Agenzia Fiorentina per l'energia Srl	364,00	€ 364,00
Totale	129.355,05	135.659,88

- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*

La fattispecie non ricorre

- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni*

La fattispecie non ricorre

- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*

La partecipazione del Comune di Scandicci nelle società è caratterizzata dall'esiguità della percentuale di possesso che incide sulla possibilità di condizionare scelte sociali quali l'aggregazione di società. Si evidenzia altresì che in molti casi l'eterogeneità degli oggetti sociali rende difficile il procedimento di aggregazione.

- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*

La partecipazione del Comune di Scandicci nelle società è caratterizzata dall'esiguità della percentuale di possesso che incide sulla possibilità di condizionare scelte sociali .

Nel caso della società Farmanet Spa, controllata da questo Ente, l'Amministrazione ha decurtato l'importo delle remunerazioni in occasione della nomina dei nuovi amministratori (settembre/ottobre 2014). Il compenso annuo del Presidente del Consiglio di Amministrazione è passato da 12.000,00 € a 10.000,00 €.

La suddetta relazione è stata inviata alla competente sezione della Corte dei Conti in data 18.03.2016 prot. 12199 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo http://www.comune.scandicci.fi.it/images/stories/partecipate/Relazione_fatta_nel_2016_per_il_2015.pdf

4. Indirizzi di gestione e linee programmatiche per le società partecipate

4.1. Indirizzi generali

Il settore dei servizi pubblici locali ha vissuto, nel corso degli ultimi anni, una profonda evoluzione che si è indirizzata verso l'affermazione del modello societario quale strumento per perseguire gli obiettivi di efficienza, qualità e quantità del servizio erogato, nonché per raggiungere dimensioni di erogazione dei servizi più competitive sul piano regionale, nazionale ed europeo.

L'Amministrazione comunale si trova a dover conciliare le esigenze di aumentare l'autonomia e le potenzialità di crescita e di sviluppo di ogni singola unità produttiva e tendere, allo stesso tempo, all'armonizzazione e all'integrazione per seguire un ben preciso orientamento strategico di gruppo. E' di importanza decisiva quindi per l'Amministrazione la capacità di *governance* delle società, cioè la capacità di intervenire al momento della formazione delle scelte societarie e di attivare meccanismi di monitoraggio/controllo/auditing. Tale attività deve essere necessariamente esercitata in raccordo con i soggetti nominati dall'ente all'interno degli organi societari.

Nel Sindaco e nella Giunta, nel suo insieme, è individuato il soggetto responsabile dello svolgimento della funzione di indirizzo, coordinamento e controllo delle aziende.

A loro spetta presentare al Consiglio, per l'approvazione, gli indirizzi programmatici per l'attività di ciascuna società partecipata.

I rappresentanti nominati o designati dall'Amministrazione Comunale dovranno poi assicurare il rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per la società interessata.

In estrema sintesi, gli obiettivi generali sono:

- Correttezza giuridico – contabile dell'azione
- Tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori
- Controllo della spesa e razionalizzazione delle risorse
- Integrazione e comunicazione
- Efficienza ed efficacia dell'azione
- Mantenimento e/o raggiungimento di gestioni economiche attive

L'obiettivo da perseguire è la definizione di una strategia congiunta di governo dell'economia e del territorio, costruendo sinergie fra settori affini dell'Amministrazione, e nel contempo attivando percorsi comuni fra il Comune di Scandicci, i Comuni dell'Area metropolitana, con la Città Metropolitana e con la Regione, in un ottica di coordinamento programmatico.

All'interno della struttura organizzativa dell'Ente, la costituzione di un Ufficio Partecipate, all'interno del Servizio Organizzazione e Controllo di Gestione, consente anche di costituire un efficace sistema informativo sulle società che ha permesso la pubblicazione dal 2006 di un dettagliato Report e la sua distribuzione ai membri della Giunta e del Consiglio Comunale. L'Ufficio partecipate rappresenta altresì il supporto giuridico-amministrativo ed economico-finanziario per facilitare il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

Il nuovo Regolamento sui Controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 5.3.2013, e successiva n.97 in data 28.11.2013 in ottemperanza agli artt. 147, 147bis, 147ter, 147quater e 147quinques del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), disciplina fra l'altro e in maniera dettagliata il "Controllo sulle società partecipate" definendone il contenuto, i soggetti preposti e le modalità. I controlli previsti dal titolo del regolamento di cui si tratta saranno attuati dal Comune di Scandicci a decorrere dal 2015 (art. 36 del regolamento citato).

In specie il capo VII del citato regolamento prevede all'art. 29 una serie di attività che le società sono chiamate ad evadere, quale prodromo della rilevazione indicata all'art. 30 del citato regolamento sui controlli interni che qui sono congiuntamente riportati :

Articolo 29 Il controllo economico-finanziario

1. Le società partecipate devono consentire al Comune l'esercizio del controllo economico-finanziario attraverso il monitoraggio:
 - a) concomitante, esercitato attraverso l'analisi di report periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione del budget;
 - b) a consuntivo, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e dei relativi dati rielaborati al fine della predisposizione del bilancio consolidato.
2. Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, le stesse società provvedono a predisporre ed inoltrare al Comune una relazione semestrale, con la quale si espone lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e/o nel piano industriale, rilevando le cause degli eventuali scostamenti, ed il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica, oltre a fornire un primo report della situazione economico-finanziaria e patrimoniale.
3. Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo le stesse società provvedono ad inviare al Comune sia la proposta del Bilancio di esercizio, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci sia, successivamente, il Bilancio approvato, corredati con la documentazione e le relazioni previste da legge e statuti.
4. Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti, e con la finalità di creare il sistema informativo previsto dal precedente articolo 26, comma 1, lett. a), il Servizio preposto redige e pubblica sul sito web istituzionale un Report annuale su tutte le società partecipate contenente dati e informazioni sulla situazione contabile, gestionale e organizzativa, sulla composizione del corpo sociale, degli organi di amministrazione e di controllo, sul rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, sui rapporti fra ente proprietario e società.
5. Nella finalità di addivenire alla creazione di un documento di bilancio consolidato, secondo la competenza economica, da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto di gestione, da effettuarsi ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le società a ciò tenute provvedono a trasmettere al Comune la proposta di bilancio della società, corredata dei documenti previsti dalle leggi e certificata dal soggetto deputato all'esercizio del controllo contabile, entro il 31 marzo di ogni anno. A tale scopo le società e gli enti partecipati, a ciò tenuti, adottano schemi di redazione del budget annuale e pluriennale e del piano degli investimenti che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, e predispongono rielaborazioni extracontabili dei dati dei bilanci dell'esercizio al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune.

Articolo 30 Il controllo di efficienza e di efficacia

1. L'esercizio del controllo di efficienza e di efficacia si esplica attraverso un'attività di monitoraggio, concomitante e a consuntivo, rispettivamente mediante reports periodici e finali sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio e/o nei piani industriali e attraverso la valutazione degli standards quali/quantitativi previsti nelle carte dei servizi e con eventuali rilevazioni sul grado di soddisfazione dell'utenza.
2. I reports, di norma semestrali e annuali, sono redatti secondo gli schemi tipo predisposti dal servizio comunale competente per materia.
3. La rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza sarà di norma realizzata da ciascuna società partecipata. Il Comune si riserva di inserire nelle proprie indagini, previste al successivo Titolo VIII, rilevazioni relative a servizi prestati dalle proprie società.

Per consentire altresì l'attuazione di quanto prescritto dal Regolamento sui controlli interni nel rispetto del termine stabilito e per ottemperare agli obblighi imposti dalle vigenti normative di comunicazione dei dati societari, gli uffici preposti dovranno adempiere a quanto di seguito indicato :

- ✓ curare il conto della gestione delle azioni;
- ✓ richiedere alle società partecipate le seguenti informazioni e quelle che si rendessero necessarie in seguito a integrazioni e modifiche legislative :

per le società Partecipate

Codice fiscale	
Ragione sociale/denominazione	
Sede legale	
Indirizzo	
Regione	
Provincia	
Comune	
Cap	
email	
Anno di costituzione della società	
Personale dipendente	
spesa del personale	
Tipo di contabilità (indicare se 1 contabilità finanziaria; 2 contabilità economico patrimoniale)	
Capitale sociale	
% DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE	
n. azioni	
Valore unitario azioni	
Valore nominale azioni	
Patrimonio netto	
Risultato d'esercizio Utile/perdita d'esercizio	
Utile/perdita d'esercizio al netto delle voci di cui alle lettere D ed E e n. 22 del conto economico	
valore della produzione	
Valore della produzione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni	
Valore della produzione derivante da contributi in conto esercizio erogati dagli Enti partecipanti	
corrispettivo ente v/società	
Ricavi (in luogo del corrispettivo) derivanti da tariffa per il servizio effettuato per il Comune di Scandicci	
Dividendi distribuiti	
Campo attività A	
Classificazione delle attività economiche ateco 2007 (www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco) Attività 1	
Peso indicativo dell'attività in termini percentualistici Attività1	
Classificazione delle attività economiche ateco 2007 (www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco) Attività 2	
Peso indicativo dell'attività in termini percentualistici Attività2	
Classificazione delle attività economiche ateco 2007 (www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco) Attività 3	
Peso indicativo dell'attività in termini percentualistici Attività3	
Classificazione delle attività economiche ateco 2007 (www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco) Attività 4	
Peso indicativo dell'attività in termini percentualistici	

Attività 4	
% di attribuzione al Comune di Scandicci dei costi e delle spese del bilancio esterno	
% di attribuzione al Comune di Scandicci dei ricavi e delle entrate del soggetto con bilancio esterno	
Funzione e servizio di collegamento col bilancio del Comune di Scandicci (Titolo 1 -Funzione)	
Funzione e servizio di collegamento col bilancio del Comune di Scandicci (Titolo 1 – Servizio)	
Impegni per spese correnti/ costi di gestione del servizio o attività del soggetto con bilancio esterno	
Accertamenti correnti/ricavi di gestione del servizio per corrispettivi versati dall'utenza del soggetto con bilancio esterno	
Accertamenti correnti/ ricavi di gestione del servizio per poste contabili che trovano corrispondenza nella contabilità del comune	
Accertamenti correnti/ ricavi del servizio di gestione per somme attribuite da altre pubbliche amministrazioni del soggetto con bilancio esterno	
Accertamenti correnti/ ricavi di gestione del servizio per entrate diverse da quelle già riportate del soggetto con bilancio esterno	
Totale accertamenti correnti/ricavi di gestione del servizio del soggetto con bilancio esterno	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per contratti di servizio IMPEGNI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per contratti di servizio PAGAMENTI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per trasferimenti in conto esercizio IMPEGNI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per trasferimenti in conto esercizio PAGAMENTI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per trasferimenti in conto capitale IMPEGNI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per trasferimenti in conto capitale PAGAMENTI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per copertura di disavanzi o perdite IMPEGNI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per copertura di disavanzi o perdite PAGAMENTI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per acquisizione di capitale IMPEGNI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per acquisizione di capitale PAGAMENTI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per aumento di capitale non per perdite IMPEGNI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per aumento di capitale non per perdite PAGAMENTI	
Riserve II (riserva da sovrapprezzo delle azioni)	
Riserve III (riserve di rivalutazione)	
Riserve IV (riserva legale)	
Riserve V (riserve per azioni proprie in portafoglio)	
Riserve VI (statutarie)	
Altre riserve (VII)	

Indicare il valore della partecipazione calcolato secondo il metodo del patrimonio netto così come disciplinato all'art. 2426 del codice civile				
Indebitamento al 31.12				
Indebitamento al 31.12. di cui debiti v/ imprese controllate				
Indebitamento al 31.12. di cui debiti v/ imprese controllate di cui esigibili entro l'esercizio successivo (a breve)				
Indebitamento al 31.12. di cui debiti v/ imprese controllate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo (a medio e lungo termine)				
Indebitamento al 31.12. di cui debiti v/ controllanti di cui esigibili entro l'esercizio successivo (a breve)				
Indebitamento al 31.12. di cui debiti v/ controllanti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo (a medio e lungo termine)				
TFR				
Crediti della società verso l'Ente locale al 31.12				
Debiti dell'organismo verso l'ente locale al 31.12 (per concessioni di crediti e anticipazioni erogate sul titolo II – int.19 del bilancio dell'Ente)				
Di cui anticipazioni di credito erogate dall'ente all'organismo partecipato				
Importo prestiti obbligazionari sottoscritti dall'ente				
Fidejussioni dell'ente locale verso la società al 31.12				
Fidejussioni accese, dall'ente nel corso dell'anno a favore dell'organismo partecipato				
Lettere di patronage forte a favore dell'organismo partecipato al 31.12.				
Alte forme di garanzia dell'ente locale verso l'organismo al 31.12 (specificare)				
Le società affidatarie in house hanno rispettato le prescrizioni dell'art. 3 bis, comma 6 del DL n. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 in tema di	Acquisto di beni e servizi	SI	No	Non ricorre la fattispecie
	Reclutamento del personale	SI	No	Non ricorre la fattispecie
	Conferimento di incarichi	SI	No	Non ricorre la fattispecie
La società si trova in una delle condizioni indicate dall'art. 2446 del codice civile / dall'art. 2482 bis del codice civile ?	SI (indicare i provvedimenti relativi in apposito allegato)	No	Non ricorre la fattispecie	
La società ha adottato interventi di cui all'art. 2447 del codice civile / dall'art. 2482 ter del codice civile ?	SI (indicare i provvedimenti relativi in apposito allegato)	No	Non ricorre la fattispecie	

Nel caso di organismi partecipati da più Enti pubblici ovvero nelle ipotesi di società mista, sono stati adottati "patti parasociali"?	SI	No	Non ricorre la fattispecie
È stata rispettata della normativa per il reclutamento del personale (art. 18 DL 112/2008(legge 133/2008)	SI	No	Normativa non applicabile alla società
Sono state rispettate le disposizioni previste dagli articoli 53 del d.lgs n. 165/2001, e 11, comma 8 del d.lgs 150/2009?	SI	No	Normativa non applicabile alla società

<p>‘È rispettato il limite previsto dalla legge 296/2006 art. 1 comma 725 e 726 come successivamente modificato dall’art. 61 comma 12 della legge 133/2008 (il quale asserisce 1. 725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al <u>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u>. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di</p>	SI	No indicare i motivi	Normativa non applicabile alla società
---	----	-------------------------	--

<p>risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma 1. 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici)</p>			
---	--	--	--

<p>Sono state rispettate le disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi agli incarichi degli amministratori delle società ed organismi partecipati, ai sensi dell'art. 1, comma 735, della legge 296/2006 (il quale asserisce gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi 725 a 734 conferiti da soci pubblici ed i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 € irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero per le indennità di risultato di cui al comma 725 , entro 30 giorni da percepimento.)</p>	SI	No indicare i motivi	Normativa non applicabile alla società
<p>E' stato verificato il rispetto della legge. 27-12-2006 n. 296 art. 1 comma 727. il quale dispone Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84</p>	SI	No indicare i motivi	Normativa non applicabile alla società

del testo unico di cui al d.lvo 267/2000, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite “			
E' stato verificato il rispetto della legge. 27-12-2006 n. 296 art. 1 comma 728. il quale dispone “Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale “	SI	No indicare i motivi	Normativa non applicabile alla società

Approvazione da parte dell'Ente del piano di organizzazione e gestione del rischio , qualora obbligato , ex 231/2001 (in caso di mancata adozione indicare i motivi)	Si		
	No		
Data di approvazione			
Integrazione di detto piano con previsione ex 190/2012 (Piano di prevenzione della corruzione)			
Data di approvazione e data di trasmissione del Piano di prevenzione della corruzione al soggetto vigilante (in caso di mancata adozione, indicare i motivi)			
Responsabile del piano di prevenzione della corruzione (indicare nominativo ed incarico)			
Eventuali criticità			
Ai sensi dell' art. 14, d.lgs. 33/2013 e dell'interpretazione dell'A.N.A. det. n. 8 del	SI		NO

<p>17.06.2015 è stata data pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo e cioè degli organi nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti</p>		
<p>Sono stati pubblicati i compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali conferiti in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o l'ente non provveda ad identificare chiaramente, nell'ambito della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative deve essere indicato il compenso da ciascuno di essi percepito. (ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 e dell'interpretazione dell' A.N.A. det. n. 8 del 17.06.2015).</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>
<p>ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 e dell'interpretazione dell' A.N.A. det. n. 8 del 17.06.2015 sono stati pubblicati i compensi relativi agli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o l'ente non provveda ad identificare e distinguere chiaramente le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, deve essere indicato il compenso percepito da ciascun consulente o collaboratore.</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>
<p>Sono stati pubblicati , ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 33/2013 e dell'interpretazione dell' A.N.A. det. n. 8 del 17.06.2015, i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all'esito della stessa. (Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l'obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e ai</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>

critéri di selezione per le società a cui si applica l'art. 18, co. 1, del citato decreto legge.)		
ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 33/2013 e dell'interpretazione dell' A.N.A. det. n. 8 del 17.06.2015 su base annuale è stato pubblicato il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	SI	NO

Per le società Controllate

Codice fiscale	
Ragione sociale/denominazione	
Sede legale	
Indirizzo	
Regione	
Provincia	
Comune	
Cap	
email	
Anno di costituzione della società	
Personale dipendente	
spesa del personale	
Tipo di contabilità (indicare se 1 contabilità finanziaria; 2 contabilità economico patrimoniale)	
Capitale sociale	
% DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE	
n. azioni	
Valore unitario azioni	
Valore nominale azioni	
Patrimonio netto	
Risultato d'esercizio Utile/perdita d'esercizio	
Utile/perdita d'esercizio al netto delle voci di cui alle lettere D ed E e n. 22 del conto economico	
valore della produzione	
Valore della produzione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni	
Valore della produzione derivante da contributi in conto esercizio erogati dagli Enti partecipanti	
corrispettivo ente v/società	
Ricavi (in luogo del corrispettivo) derivanti da tariffa per il servizio effettuato per il Comune di Scandicci	
Dividendi distribuiti	
Campo attività A	
Classificazione delle attività economiche ateco 2007 (www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco)	

Attività 1	
Peso indicativo dell'attività in termini percentualistici Attività1	
Classificazione delle attività economiche ateco 2007 (www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco) Attività 2	
Peso indicativo dell'attività in termini percentualistici Attività2	
Classificazione delle attività economiche ateco 2007 (www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco) Attività 3	
Peso indicativo dell'attività in termini percentualistici Attività3	
Classificazione delle attività economiche ateco 2007 (www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco) Attività 4	
Peso indicativo dell'attività in termini percentualistici Attività 4	
% di attribuzione al Comune di Scandicci dei costi e delle spese del bilancio esterno	
% di attribuzione al Comune di Scandicci dei ricavi e delle entrate del soggetto con bilancio esterno	
Funzione e servizio di collegamento col bilancio del Comune di Scandicci (Titolo 1 -Funzione)	
Funzione e servizio di collegamento col bilancio del Comune di Scandicci (Titolo 1 – Servizio)	
Impegni per spese correnti/ costi di gestione del servizio o attività del soggetto con bilancio esterno	
Accertamenti correnti/ricavi di gestione del servizio per corrispettivi versati dall'utenza del soggetto con bilancio esterno	
Accertamenti correnti/ ricavi di gestione del servizio per poste contabili che trovano corrispondenza nella contabilità del comune	
Accertamenti correnti/ ricavi del servizio di gestione per somme attribuite da altre pubbliche amministrazioni del soggetto con bilancio esterno	
Accertamenti correnti/ ricavi di gestione del servizio per entrate diverse da quelle già riportate del soggetto con bilancio esterno	
Totale accertamenti correnti/ricavi di gestione del servizio del soggetto con bilancio esterno	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per contratti di servizio IMPEGNI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per contratti di servizio PAGAMENTI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per trasferimenti in conto esercizio IMPEGNI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per trasferimenti in conto esercizio PAGAMENTI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per trasferimenti in conto capitale IMPEGNI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per trasferimenti in conto capitale PAGAMENTI	
spesa dell'ente locale a favore delle società Per	

copertura di disavanzi o perdite IMPEGNI				
spesa dell'ente locale a favore delle società Per copertura di disavanzi o perdite PAGAMENTI				
spesa dell'ente locale a favore delle società Per acquisizione di capitale IMPEGNI				
spesa dell'ente locale a favore delle società Per acquisizione di capitale PAGAMENTI				
spesa dell'ente locale a favore delle società Per aumento di capitale non per perdite IMPEGNI				
spesa dell'ente locale a favore delle società Per aumento di capitale non per perdite PAGAMENTI				
Riserve II (riserva da sovrapprezzo delle azioni)				
Riserve III (riserve di rivalutazione)				
Riserve IV (riserva legale)				
Riserve V (riserve per azioni proprie in portafoglio)				
Riserve VI (statutarie)				
Altre riserve (VII)				
Indicare il valore della partecipazione calcolato secondo il metodo del patrimonio netto così come disciplinato all'art. 2426 del codice civile				
Indebitamento al 31.12				
Indebitamento al 31.12. di cui debiti v/ imprese controllate				
Indebitamento al 31.12. di cui debiti v/ imprese controllate di cui esigibili entro l'esercizio successivo (a breve)				
Indebitamento al 31.12. di cui debiti v/ imprese controllate di cui esigibili oltre l'esercizio successivo (a medio e lungo termine)				
Indebitamento al 31.12. di cui debiti v/ controllanti di cui esigibili entro l'esercizio successivo (a breve)				
Indebitamento al 31.12. di cui debiti v/ controllanti di cui esigibili oltre l'esercizio successivo (a medio e lungo termine)				
TFR				
Crediti della società verso l'Ente locale al 31.12				
Debiti dell'organismo verso l'ente locale al 31.12 (per concessioni di crediti e anticipazioni erogate sul titolo II – int.19 del bilancio dell'Ente)				
Di cui anticipazioni di credito erogate dall'ente all'organismo partecipato				
Importo prestiti obbligazionari sottoscritti dall'ente				
Fideiussioni dell'ente locale verso la società al 31.12				
Fideiussioni accese, dall'ente nel corso dell'anno a favore dell'organismo partecipato				
Lettere di patronage forte a favore dell'organismo partecipato al 31.12.				
Alte forme di garanzia dell'ente locale verso l'organismo al 31.12 (specificare)				
Le società affidatarie in house hanno rispettato le prescrizioni dell'art. 3 bis, comma 6 del DL n. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011 in tema di	Acquisto di beni e servizi	SI	No	Non ricorre la fattispecie
	Reclutamento del personale	SI	No	Non ricorre la fattispecie
	Conferimento	SI	No	Non ricorre la

	di incarichi		fattispecie
La società si trova in una delle condizioni indicate dall'art. 2446 del codice civile / dall'art. 2482 bis del codice civile ?	SI (indicare i provvedimenti relativi in apposito allegato)	No	Non ricorre la fattispecie
La società ha adottato interventi di cui all'art. 2447 del codice civile / dall'art. 2482 ter del codice civile ?	SI (indicare i provvedimenti relativi in apposito allegato)	No	Non ricorre la fattispecie
Nel caso di organismi partecipati da più Enti pubblici ovvero nelle ipotesi di società mista, sono stati adottati "patti parasociali"?	SI	No	Non ricorre la fattispecie
È stata rispettata della normativa per il reclutamento del personale (art. 18 DL 112/2008(legge 133/2008)	SI	No	Normativa non applicabile alla società
Sono state rispettate le disposizioni previste dagli articoli 53 del d.lgs n. 165/2001, e 11, comma 8 del d.lgs 150/2009?	SI	No	Normativa non applicabile alla società
È rispettato il limite previsto dalla legge 296/2006 art. 1 comma 725 e 726 come successivamente modificato dall'art. 61 comma 12 della legge 133/2008 (il quale asserisce 1. 725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del	SI	No indicare i motivi	Normativa non applicabile alla società

<p>consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al <u>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</u>. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma 1. 726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici)</p>			
--	--	--	--

<p>Sono state rispettate le disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi agli incarichi degli amministratori delle società ed organismi partecipati, ai sensi dell'art. 1, comma 735, della legge 296/2006 (il quale asserisce gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi 725 a 734 conferiti da soci pubblici ed i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 € irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero per le indennità di</p>	SI	No indicare i motivi	Normativa non applicabile alla società
--	----	----------------------------	--

risultato di cui al comma 725 , entro 30 giorni da percepimento.)			
E' stato verificato il rispetto della legge. 27-12-2006 n. 296 art. 1 comma 727. il quale dispone Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al d.lvo 267/2000, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite “	SI	No indicare i motivi	Normativa non applicabile alla società
E' stato verificato il rispetto della legge. 27-12-2006 n. 296 art. 1 comma 728. il quale dispone “Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale “	SI	No indicare i motivi	Normativa non applicabile alla società

Approvazione da parte dell'Ente del piano di organizzazione e gestione del rischio , qualora obbligato , ex 231/2001 (in caso di mancata adozione indicare i motivi)	Si
	No
Data di approvazione	
Integrazione di detto piano con previsione ex 190/2012 (Piano di prevenzione della corruzione)	
Data di approvazione e data di trasmissione del Piano di prevenzione della corruzione al soggetto vigilante (in caso di mancata adozione, indicare i	

motivi)		
Responsabile del piano di prevenzione della corruzione (indicare nominativo ed incarico)		
Eventuali criticità		
E' stato applicato l'articolo 14 d.lgs. 33/2013 (cf A.N.A. det. n. 8 del 17.06.2015) con riferimento a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo	SI	NO (indicare i motivi)
E' stato pubblicato, fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 e secondo l'interpretazione di A.N.A. det. n. 8 del 17.06.2015), per ciascun soggetto titolare di incarico dirigenziale il relativo compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale. Di tale distinzione deve essere dato conto anche all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità pubblicato sul sito istituzionale. Ferma restando la pubblicazione dei compensi individualmente corrisposti ai dirigenti delle strutture deputate allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività commerciali potrà avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.	SI	NO
Sono stati pubblicati i compensi di ogni singolo consulente o collaboratore (ai sensi art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013 e secondo l'interpretazione dell' A.N.A. det. n. 8 del 17.06.2015). (Se le società e gli enti individuano e distinguono chiaramente, dandone evidenza anche all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità pubblicato sul sito istituzionale, le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e quelle correlate allo svolgimento di attività commerciali in regime concorrenziale, possono pubblicare, limitatamente a queste ultime, i compensi in forma aggregata. In questo caso deve essere dato conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con	SI	NO

<p>l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. A tal proposito, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza, le amministrazioni controllanti o vigilanti, laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni diverse, sono chiamate ad una attenta verifica circa l'identificazione delle attività di pubblico interesse, anche sulla base di quanto contenuto negli atti organizzativi di costituzione degli uffici. Le società e gli enti possono eventualmente differire la pubblicazione dei compensi laddove sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività svolte).</p>		
<p>ai sensi dell'art. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013 e dell'interpretazione dell'A.N.A. det. n. 8 del 17.06.2015, è stato pubblicato su base annuale, il numero e il costo annuale del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Ed è stato reso disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente.</p>	SI	NO
<p>ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 33/2013 e dell'interpretazione dell'A.N.A. det. n. 8 del 17.06.2015 sono stati pubblicati i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all'esito della stessa. (Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l'obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133)). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e ai criteri di selezione per le società a cui si applica l'art. 18, co. 1, del citato decreto legge.</p>	SI	NO
<p>ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 33/2013 e dell'interpretazione dell'A.N.A. det. n. 8 del 17.06.2015 sono stati adeguati gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e</p>	SI	NO

l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente		
Ai sensi dell'art. 29, d.lgs. 33/2013 e dell'interpretazione dell' A.N.A. det. n. 8 del 17.06.2015, è stato pubblicato ,su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	SI	NO

Le società sono state rese edotte della disciplina regolamentare di questo Ente (citata prima della tabella sopra riportata) e degli obblighi di referto loro spettanti con comunicazione in data 02.10.2014 protocollo n. 43204 agli atti del Settore competente.

3.1.1. Indirizzi in materia di trasparenza

Inoltre le società sono chiamate ad ottemperare quanto prescritto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come riformulato dall'art. 24 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con la legge n. 114 dell'11 agosto 2014 il quale statuisce:

Art. 24-bis (*Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni*)

1. L'articolo 11 del d.lvo 14 marzo 2013 n. 33, è sostituito dal seguente: "Art. 11. - (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lvo n. 165 del 30.03.2001, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

L'interpretazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha capitolato i "Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni " offrendo una interpretazione normativa che il Comune di Scandicci richiede alle società di osservare.

L'interpretazione normativa alle quali si fa riferimento è distinta in quella diretta alle società CONTROLLATE e quelle riferite alle società PARTECIPATE.

Inerentemente le società CONTROLLATE (Ad esclusione delle società *in house*, cui si applica la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni senza adattamenti)

1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti sono tenuti ad applicare l'art. 14 con riferimento a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, per gli incarichi dirigenziali le società e gli enti pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale. Di tale distinzione deve essere dato conto anche all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità pubblicato sul sito istituzionale.

A tal proposito, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza, le amministrazioni controllanti o vigilanti, laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni diverse, sono chiamate ad una attenta verifica circa l'identificazione delle attività di pubblico interesse, anche sulla base di quanto contenuto negli atti organizzativi di costituzione degli uffici.

In quest'ultimo caso, ferma restando la pubblicazione dei compensi individualmente corrisposti ai dirigenti delle strutture deputate allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività commerciali potrà avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. Autorità Nazionale Anticorruzione 2

3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 per gli incarichi di collaborazione e consulenza, le società e gli enti pubblicano il compenso di ogni singolo consulente o collaboratore.

Se le società e gli enti individuano e distinguono chiaramente, dandone evidenza anche all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità pubblicato sul sito istituzionale, le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e quelle correlate allo svolgimento di attività commerciali in regime concorrenziale, possono pubblicare, limitatamente a queste ultime, i compensi in forma aggregata. In questo caso deve essere dato conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. A tal proposito, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza, le amministrazioni controllanti o vigilanti, laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni diverse, sono chiamate ad una attenta verifica circa l'identificazione delle attività di pubblico interesse, anche sulla base di quanto contenuto negli atti organizzativi di costituzione degli uffici.

Le società e gli enti possono eventualmente differire la pubblicazione dei compensi laddove sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività svolte.

4) Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il numero e il costo annuale del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Essi rendono inoltre disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente.

5) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all'esito della stessa.

Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l'obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e ai criteri di selezione per le società a cui si applica l'art. 18, co. 1, del citato decreto legge. Autorità Nazionale Anticorruzione 3

6) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente.

7) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

Inerentemente le società PARTECIPATE

1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013)

L'obbligo di trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, si considera assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti.

2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, le società e gli enti pubblicano i compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali conferiti in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o l'ente non provveda ad identificare chiaramente, nell'ambito della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse.

In tale ultimo caso, per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative deve essere indicato il compenso da ciascuno di essi percepito. Autorità Nazionale Anticorruzione 4

3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, le società e gli enti pubblicano i compensi relativi agli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società o l'ente non provveda ad identificare e distinguere chiaramente le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, deve essere indicato il compenso percepito da ciascun consulente o collaboratore.

4) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e all'esito della stessa. Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l'obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e ai criteri di selezione per le società a cui si applica l'art. 18, co. 1, del citato decreto legge.

5) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

3.1.2. Indirizzi in materia di personale

L'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, inclusi i Comuni, *“coordinano le politiche assunzionali ... delle società da essi partecipate ... al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti ...”*.

Inoltre, l'art. 18, comma 2 bis, del DL n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, asserisce che *“l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello”*.

Conseguentemente, il Comune di Scandicci fornisce a tutte le società da esso controllate l'indirizzo della riduzione complessiva delle spese di personale e della percentuale tra le stesse e le spese correnti.

Inoltre, si ricorda che l'art. 18, comma 2, del citato D.L. n. 112/2008 dispone che le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottino, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

3.1.3. Indirizzi in materia di nomina e di costi degli organi di amministrazione

L'art. 16 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, ha modificato l'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, come di seguito riportato:

“4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato (c.d. società strumentali) devono essere composti da non più di tre membri, ferme restano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove rassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il trattamento economico accessorio.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenuto conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.

Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 90/2014.

3.1.4 Indirizzi in materia di prevenzione della corruzione

Le società e gli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni sono tenute ad ottemperare agli obblighi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nei termini e con le modalità di cui alla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), n. 8 del 17 giugno 2015, e, relativamente alla trasparenza, con le modalità previste nel paragrafo 3 del presente Piano.

3.2. Indirizzi specifici

Casa S.p.A.

- ✓ Svolgimento delle funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP secondo il contratto di servizio stipulato con la Conferenza d'ambito ottimale LODE.
- ✓ Attuazione degli specifici progetti di recupero e di intervento urbanistico previsti sul nostro territorio.

Consiag S.p.A. / Estra S.p.A.

- ✓ Cooperare con il Comune all'estensione delle reti per le zone collinari ancora scoperte.
- ✓ Attività di monitoraggio della soddisfazione del cliente (indagini di customer satisfaction e analisi dei reclami).
- ✓ Sviluppo di politiche di collaborazione o partnership con altre public utilities.
- ✓ Massimizzare i risultati positivi della gestione per assicurare al Comune risorse da utili e canoni in modo costante.
- ✓ Collaborazione e supporto all'Ente per interventi di risparmio energetico e avvio nella sperimentazione di fonti energetiche rinnovabili.
- ✓ Monitoraggio in ordine alla attività di quotazione in borsa.

Consiag Servizi Comuni S.r.l.

- ✓ Assicurare l'efficacia, l'efficienza e i migliori risultati per i servizi oggetto di affidamento da parte dell'Amministrazione.
- ✓ Portare ad esecuzione la procedura amministrativa volta alla fusione della società Consiag Servizi Comuni S.r.l. con la società ASM Servizi Srl.

Farmanet S.p.A.

- ✓ L'Assemblea della società ha approvato, in data 09.05.2016, il bilancio 2015 con un utile di € 30.291,00. E' stato pertanto attuato l'indirizzo che il Consiglio comunale aveva indicato nel Piano dei servizi del precedente anno 2015, approvato con deliberazione n. 86 del 21.07.2015, consistente nel "migliorare la gestione economica e finanziaria, al fine di conseguire il pareggio di bilancio e di ottenere utili da reinvestire, per la parte di competenza del Comune, nei servizi a favore della cittadinanza".
- ✓ Consolidare e migliorare ulteriormente il risultato della gestione, nel pieno conseguimento degli obiettivi sociali.
- ✓ Proseguire l'attività di promozione dell'Educazione sanitaria nel territorio comunale di Scandicci attraverso:
 - consulenza sull'uso e beneficio dei medicinali evitando sprechi ed abusi del farmaco;
 - partecipazione attiva a campagne sanitarie pubbliche;

- distribuzione di materiale informativo;
 - allestimento all'interno delle Farmacie di una zona dedicata all'approfondimento di varie patologie.
- ✓ Consolidare i servizi per i cittadini consistenti in:
- prenotazione in tempo reale di visite specialistiche e servizi sanitari - Servizio CUP;
 - consegna a domicilio dei farmaci (per soggetti anziani o fasce deboli della cittadinanza).
- ✓ Rivisitazione e aggiornamento del contratto di servizio con l'Amministrazione Comunale.
- ✓ Valutare politiche di espansione e di rafforzamento della presenza sul territorio.

Linea Comune S.p.A.

- ✓ Rafforzamento del Centro Servizi finalizzato alla cooperazione e all'integrazione dei sistemi informativi degli enti per il dispiegamento di servizi digitali attraverso una piattaforma di attività comuni ed integrate quale il punto di raccordo delle richieste provenienti dagli utenti attraverso vari canali (internet, ufficio di sportello, telefono, sms, ecc.).
- ✓ Supporto all'Ente nella introduzione e realizzazione di innovazioni informatiche e tecnologiche con particolare riferimento alle modalità di accesso on-line dei servizi comunali (pagamenti, iscrizioni, richieste e rilascio atti, consultazione portali, gestione telematica pratiche, ecc...); e allo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale.
- ✓ Gestione del SIT comunale.
- ✓ Monitoraggio in ordine ai rapporti con la Città Metropolitana.

Publiacqua S.p.A.

- ✓ Garantire la funzionalità di un buon servizio idrico integrato all'utenza.
- ✓ Attuazione del piano di investimenti previsto per lo sviluppo quali-quantitativo del sistema idrico integrato.
- ✓ Perseguire l'obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
- ✓ Promuovere aggregazioni su base Regionale per garantire l'aumento della dimensione aziendale per ottenere ricadute in termini di benefici tariffari per gli utenti.

Publies Energia Sicura S.r.l.

- ✓ Assicurare l'efficacia, l'efficienza e i migliori risultati per i servizi oggetto di affidamento da parte dell'Amministrazione.
- ✓ Valutazioni in merito al mantenimento della partecipazione nella società.

Quadrifoglio S.p.A.

- ✓ Monitoraggio della gara per l'affidamento della concessione dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti nell' Ambito di riferimento (ex ATO Toscana Centro) in raggruppamento temporaneo di imprese con ASM S.p.A., Publiambiente S.p.A., CIS S.r.l.
- ✓ Procedere, al positivo esito della gara suddetta per l'RTI di riferimento, ad una aggregazione/fusione tra le società suddette (o tra i rami operativi dei servizi ambientali delle stesse) e, a tale scopo, sviluppare congiuntamente, anche con l'eventuale supporto di advisors, il progetto della costituzione di una nuova società (NewCo), riveniente dall'aggregazione/fusione, di QUADRIFOGLIO SPA, ASM SPA, PUBLIAMBIENTE SPA, CIS SRL.
- ✓ Procedere, in caso di mancata aggiudicazione della gara , al controllo dell'incameramento dell'indennizzo dovuto dal nuovo aggiudicatario.
- ✓ Affidamento della gestione della TARI per il 2015.